

15324 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. CARLA MENICHETTI

Dott. GIUSEPPE GRASSO

Dott. DANIELE CENCI

Dott. GIUSEPPE PAVICH

- Presidente - SENTENZA
N. 216/2016

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 10645/2015

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANSONETTI IGOR N. IL 21/07/1986

avverso la sentenza n. 2603/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA,
del 07/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco Antonio IACOVIELLO*
che ha concluso per *il rifetto del ricorso,*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 maggio 2014, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza in data 31 ottobre 2012, con la quale il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, aveva condannato _____ alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nonché, in solido con il responsabile civile (compagnia assicurativa _____), al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con assegnazione di una provvisoria, e alla rifusione delle spese processuali.

Tanto in relazione all'imputazione di cui agli artt. 40, 41, 589 commi 2 e 3, 61 n. 3 cod.pen., a lui *ab origine* mossa, in base alla quale, il 5 dicembre 2006, assieme al coimputato _____ (che ha separatamente definito la sua posizione), avrebbe dato luogo a una gara in velocità, nel corso della quale il _____, alla guida della propria auto _____ (a bordo della quale sedeva _____), provocava un sinistro entrando in collisione con l'autovettura Alfa Romeo guidata da _____ e così cagionando sia al _____ che al _____ lesioni personali tali da provocare il decesso di entrambi; successivamente si verificava un ulteriore impatto fra l'auto condotta dal _____ e l'autovettura Lancia Y condotta dal _____ che lo seguiva a brevissima distanza e a forte velocità.

Va peraltro precisato che la posizione del _____ e quella del _____ venivano stralciate relativamente all'ulteriore ipotesi di reato (loro inizialmente contestata) di cui all'art. 9-ter comma 2 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), riguardo alla quale il Giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere nei riguardi di ambedue gli imputati.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il _____, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, in realtà, si lamenta vizio di motivazione in ordine a una pluralità di aspetti.

In primo luogo, detto vizio viene denunciato in punto di affermazione della penale responsabilità del _____ in ordine a quanto a lui contestato, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo causale all'evento, non avendo il suo automezzo avuto alcun contatto con quello a bordo del quale viaggiavano le due vittime e dovendosi per converso attribuire al solo _____

una condotta causalmente rilevante a tal fine. Neppure nella consulenza tecnica che ha ricostruito la dinamica dei fatti posta a base della decisione viene chiarito quale fosse il rilievo causale della condotta del _____, ma solo che



l'impatto con l'auto del (successivo al momento in cui quest'ultimo era andato a impattare con l'auto del) del) era dovuto alla condotta di costui alla guida, inosservante del precetto di cui all'art. 141 Cod. Strada, e sulla quale peraltro (rileva il ricorrente *ad abundantiam*) non vi sono elementi probatori che consentano di stabilire se la velocità da lui tenuta nell'occorso fosse davvero eccessiva. Soggiunge il ricorrente che la stessa pronunzia di non luogo a procedere in ordine al reato p. e p. dall'art. 9-ter comma 2 Cod. Strada é fondata sull'assenza di prova circa lo svolgersi di una gara in velocità tra le due autovetture per un tempo e un percorso apprezzabili, assenza di prova che é emersa anche nel corso dell'istruzione dibattimentale; e ciò conclama ulteriormente la carenza di elementi per attribuire al un ruolo concausale in ordine al decesso dei due occupanti il veicolo urtato dall'auto del

Sempre con il primo motivo, si duole il ricorrente della condanna generica al risarcimento in favore delle parti civili, con precipuo riferimento a e aventi causa di , ritenuti non legittimati: la prima perché separata dal i secondi perché non conviventi con la vittima.

Si duole ulteriormente il ricorrente del rigetto della domanda di revoca o esclusione della costituzione di parte civile degli aventi causa da i quali avevano già proposto azione civile nella quale il convenuto aveva chiamato in causa il

Infine, il ricorrente insiste nell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, in presenza di carenza di motivazione del provvedimento e della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Con successivi atti le parti civili eredi e aventi causa di nonché la parte civile hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del con particolare riguardo alla sospensione del pagamento della provvisionale, pagamento in realtà già avvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo di ricorso, articolato come si é visto in molteplici aspetti, é infondato.

La lettura congiunta della sentenza impugnata e di quella resa dal giudice di primo grado offre contezza di una dinamica dei fatti in cui la vettura del



è quella del percorrendo nella stessa direzione il tratto di strada ove avvenne il sinistro, procedevano a velocità giudicata elevata (o molto elevata) da più testimoni, in ore notturne, a distanza assai ridotta l'uno dall'altro ed appaiandosi in alcuni tratti in modo tale da occupare l'intera carreggiata, evidentemente per superarsi a vicenda.

In particolare il teste riferisce che la sua autovettura, che percorreva lo stesso tratto di strada, fu sorpassata a velocità definita "pazzesca" prima dalla Lancia Y condotta dal e poi dalla Volkswagen Polo condotta dal (in una seconda versione, egli riferisce di aver visto transitare prima la Polo e poi la Y). Il teste riferisce a sua volta di essere stato sorpassato prima dalla Lancia Y e poi dalla Polo, in rapida successione, precisando che le due vetture, affrontando una curva a forte velocità, occuparono l'intero spazio della strada, tanto che il teste riferisce che per fortuna, in quell'occasione, non sopraggiungevano altre auto in direzione opposta. Anche l'ultimo teste, riferisce di essere stato sorpassato poco prima dell'incidente dalle due auto, anche se non è stato in grado di riferire quale delle due precedesse l'altra, e, narrando gli istanti immediatamente antecedenti il sinistro, ha dichiarato che ambedue le auto lo sorpassavano procedendo al centro di una semicurva, a velocità definita come "spropositata".

La sentenza impugnata conferma tale dinamica, evidenziando fra l'altro che, in base alle dette testimonianze, le due autovetture, nell'affrontare una curva, si affiancavano nel tentativo di superarsi a vicenda, invadendo così l'opposta corsia di marcia.

A fronte di ciò, sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata si dà conto del fatto che, per ambedue gli imputati originariamente tratti a giudizio, il Giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato p. e p. dall'art. 9-ter, comma 2, del Codice della Strada, non ritenendo comprovato che le due vetture stessero gareggiando in velocità, ossia che si fronteggiassero «*per un tempo e per un percorso apprezzabili*».

Residua perciò, a carico del , la sola imputazione per omicidio colposo, in relazione alla quale il ha invece patteggiato la pena.

Ora, le emergenze probatorie riguardano la condotta alla guida dei due automezzi (quello del e quello del), caratterizzata da velocità sicuramente sostenuta, da breve distanza intercorrente tra i due autoveicoli, dalla tendenza a sorpassarsi a vicenda (desumibile dal fatto che le due auto in alcuni punti si posizionavano l'una a fianco all'altra, invadendo così anche l'opposta corsia) e infine dal sorpassare altre vetture che procedevano nello stesso senso di marcia.




Quanto alla velocità, il perito nominato dal Tribunale ha stimato che il procedesse a circa 68 chilometri all'ora, in un tratto di strada in cui vigeva il limite dei 90 kmh; ma non può non considerarsi che detta stima é riferita evidentemente all'ultimo segmento temporale della condotta alla guida del e che la velocità tenuta dall'odierno ricorrente era sicuramente più elevata nelle fasi immediatamente precedenti (tutti i testimoni l'hanno concordemente descritta con i termini iperbolici che si sono visti); in ogni caso, anche alla luce delle osservazioni peritali, detta velocità deve valutarsi come non adeguata allo stato dei luoghi (strada caratterizzata da curve, in orario notturno, con invasioni dell'opposta corsia di marcia), tant'è che il non poté poi evitare l'impatto con la Polo condotta dal (impatto in sé privo di rilevanza causale con il decesso delle vittime, ma importante per la ricostruzione della condotta alla guida che il ricorrente aveva tenuto negli atti immediatamente precedenti).

Sebbene, quindi, non sia stato possibile affermare in modo univoco che il e il avessero dato vita a una vera e propria gara in velocità «*per un tempo ed un percorso apprezzabili*», cionondimeno essi procedevano con andamento assai simile a quello di fronteggiarsi in velocità assai elevata, a brevissima distanza e in qualche momento affiancandosi l'un l'altro per superarsi; sicuramente tale condotta di guida, comune ad entrambi, era gravemente imprudente e inosservante quanto meno del disposto di cui all'art. 141 Cod. Strada, nonché necessariamente improntata alla reciproca consapevolezza che, procedendo in tal modo, essi creavano elevato pericolo per la circolazione delle altre autovetture: pericolo che, come si é poi visto, si é tragicamente concretizzato.

Sebbene infatti sia vero che fu il nell'occorso, a invadere la corsia di marcia sulla quale viaggiava l'auto del é parimenti vero che la sua condotta alla guida era necessariamente e consapevolmente "indotta" e "stimolata" da quella del

Va ricordato che, in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili (vds. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008, Rv. 241004).

Nel caso di specie, non può prescindersi dall'esame della posizione del in rapporto a quella del , in chiave di cooperazione colposa ex art. 113 cod.pen..



Senza qui ripercorrere in modo analitico i diversi orientamenti seguiti da buona parte della dottrina (che riconosce all'istituto una funzione eminentemente di disciplina, finalizzata cioè a individualizzare il trattamento sanzionatorio dei singoli compartecipi in rapporto al ruolo avuto nella realizzazione del delitto) e da altra parte della dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (secondo cui l'istituto assolverebbe altresì a una funzione incriminatrice, ossia finalizzata a punire condotte che altrimenti sarebbero prive di rilievo penale), basti qui richiamare l'assunto, a sua volta sostenuto da una parte della dottrina e prevalente in giurisprudenza, in base al quale per aversi cooperazione colposa, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell'agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti (cfr. Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Jimenez Vellejro, Rv. 261183), a condizione che la mera conoscenza dell'altrui partecipazione a condizione che il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, o, almeno, sia contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza (principio affermato fra l'altro da Sez. 4, Sentenza n. 43083 del 03/10/2013, *...*).

Sulla questione si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite, nella sentenza riguardante il caso *...* (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, *...*); nell'affrontare il tema, la richiamata pronunzia, dopo aver recuperato il principio appena ricordato, ravvisa la cooperazione colposa in *«un legame ed un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d'interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa»*.

Tornando al caso di specie, letto attraverso l'ottica della fattispecie cooperativa, è fuor di dubbio - e se n'è ampiamente dato conto - che il *...* ebbe ad ingaggiare assieme al *...*, se non proprio una gara in velocità, quanto meno una condotta di guida sicuramente e gravemente imprudente e tale da violare quanto meno l'art. 141 del Codice della Strada: una condotta in cui vi era, per quanto emerso nel giudizio di merito, la consapevolezza della contestuale condotta dell'altro conducente (il *...*), parimenti imprudente e contrastante con le norme sulla circolazione stradale.

Se l'odierno ricorrente non avesse tenuto quella velocità, guidando a così breve distanza dall'auto del _____, se non fosse rimasto affiancato a quest'ultima in fase di sorpasso in curva, se insomma avesse evitato l'ingaggio in occasione (e in dipendenza) del quale il _____ perse il controllo della sua auto, che uscì di corsia, quest'ultimo, non avendo ragione di effettuare manovre così azzardate, non avrebbe invaso la corsia su cui viaggiava l'auto del _____ e non avrebbe così causato il fatale impatto.

A fronte di ciò, l'odierno ricorrente, incurante dell'altrui comportamento (a fronte del detto dovere d'"interazione prudente", che gli avrebbe imposto di desistere dalla propria guida spericolata), proseguiva nell'ingaggio con l'autovettura del _____. Ciò assumeva rilevanza causale ai fini del successivo evento mortale, sia sotto il profilo della causalità della condotta (avendo il _____ per le considerazioni già svolte, posto in essere una condotta che costituì *condicio sine qua non* dell'accaduto, e non essendosi inseriti nella serie causale fattori eziologici eccezionali, indipendenti ed imprevedibili, tale non essendo la perdita di controllo dell'automezzo da parte del _____, evento certamente prevedibile in quelle condizioni), sia sul piano della causalità della colpa (atteso che, violando le generali regole di prudenza e quelle stabilite dal Codice della Strada, il _____ determinava, congiuntamente al _____ una condizione di rischio che quelle regole miravano a prevenire e che rendevano evitabile: rischio che, purtroppo, nell'occorso, veniva a concretizzarsi).

Il decesso delle vittime va quindi ascritto anche al _____, in quanto concausato dalla sua condotta di guida spericolata, «*in conseguenza dell'ingaggio tra l'autovettura condotta dal medesimo e quella condotta da _____*», per usare l'espressione contenuta nella sentenza impugnata. Il contributo causale da lui fornito al sinistro (e al decesso delle due vittime) con la sua condotta alla guida, eccessivamente veloce ed imprudente e non adeguata allo stato dei luoghi (ossia alle curve e all'orario notturno), si è posto in rapporto di cooperazione colposa con la condotta alla guida del _____ che certamente il _____ aveva ben presente nel suo svolgersi dinamico.

1.2. A completamento delle considerazioni relative al primo motivo di ricorso del _____ va detto che non hanno pregio (e sono state motivatamente e correttamente disattese dalla Corte di merito) le questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzione di parte civile di _____ moglie del _____ in quanto separata dallo stesso (qualità, questa, pacificamente non ostativa alla pretesa di risarcimento del *pretium doloris*: basti qui ricordare Sez. 3 Civ., Sentenza n. 25415 del 12/11/2013, Rv. 629166), né in ordine alla costituzione di parte civile degli eredi di _____ in quanto non conviventi con lo stesso (anche in questo caso la non convivenza è pacificamente



irrilevante ai fini della legittimazione alla pretesa risarcitoria: vds. Sez. 3 Civ., Sentenza n. 4169 del 18/06/1988, Rv. 459244).

Non ha fondamento neppure la reiterazione della richiesta di revoca della costituzione di parte civile non accolta dal Tribunale, sia perché -come evidenziato dalla Corte territoriale- essa non tiene conto della pregiudiziale penale di cui all'art. 75, comma 3, cod.proc.pen. nel caso di azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile, sia perché l'interferenza nei rapporti fra azione civile ed azione penale ha luogo solamente con riferimento al soggetto citato a giudizio civile, e non anche con riguardo al terzo chiamato ex art. 106 cod.proc.civ..

Parimenti prive di pregio le doglianze riferite alla provvisoria (di cui le parti civili costituite hanno dedotto l'avvenuta corresponsione, con conseguente inammissibilità della sospensione della condanna al relativo pagamento), tenuto anche conto che le statuizioni in materia non sono suscettibili di ricorso per cassazione (da ultimo Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, dep. 2015, La Ferrera e altro, Rv. 262400).

2. Infine, va disattesa perché infondata anche la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, riferita alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Premesso, infatti, che correttamente la condanna si riferisce a ipotesi di reato aggravato ex art. 61, n. 3, cod.pen. (colpa con previsione), atteso che necessariamente il Sansonetti, con la sua condotta alla guida, ebbe a rappresentarsi il rischio che contribuiva a determinare (e che, come detto si concretizzò), nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso vale ad attenuare il profilo della gravità del fatto e della personalità messa in luce nell'occorso dal ricorrente, in merito alle quali la Corte territoriale ha sinteticamente, ma congruamente motivato nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod.pen.: del resto, è pacifico in giurisprudenza che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); quanto al riferimento del ricorrente all'assenza di precedenti penali, va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-*bis* cod.pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della



quale, ai fini della concessione della diminuzione non é più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, a carico di esso ricorrente e del responsabile civile in solido fra loro, delle spese processuali in favore delle parti civili, spese ritenute congrue e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì lo stesso ricorrente ed il responsabile civile, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili che liquida come segue:

- Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge alla parte civile
- Complessivi euro 6.934,50 oltre accessori come per legge, alle parti civili difese dall'avv.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Rocco Blaiotta)

